



# Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca

**Avviso 4 marzo 2024**

## **INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI ENTI BENEFICIARI DEL RIPARTO DEL CINQUE PER MILLE PER L'ANNO 2024 DEL MUR**

Si comunica che **a partire dalle ore 10.00 del 6 marzo 2024 e sino alle ore 23.59 del 10 aprile 2024** sarà consentita, esclusivamente mediante la nuova piattaforma resa disponibile dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) raggiungibile al seguente link: <https://www.gea.mur.gov.it/Home/CinquePerMille> l'iscrizione all'elenco del cinque per mille per l'anno 2024 agli Enti senza scopo di lucro della ricerca scientifica e dell'Università individuati ai sensi dall'art. 1 comma 1 lettera b) del DPCM 23 luglio 2020, che non risultino già compresi nell'elenco permanente degli iscritti al cinque per mille MUR.

Possono, pertanto, presentare domanda di iscrizione gli enti **senza scopo di lucro** della ricerca scientifica e dell'università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e della fonte di finanziamento, **la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica e che alla data del 10 aprile 2024 siano iscritti o abbiano presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche** (articolo 4, comma 4 del DPCM 23 luglio 2020).

L'iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche potrà avvenire attraverso la piattaforma dedicata raggiungibile al link [Anagrafe Nazionale delle Ricerche](#).

### Domande tardive

Tutte le istanze di inserimento nell'elenco permanente degli iscritti al cinque per mille MUR inoltrate mediante la richiamata piattaforma **dopo le 23.59 del 10 aprile 2024 ed entro le 23.59 del 30 settembre 2024 saranno considerate tardive**. Possono sottoporre istanza tardiva **esclusivamente** gli enti che alla medesima **data del 10 aprile 2024** siano iscritti – o abbiano presentato domanda di iscrizione – all'Anagrafe nazionale delle ricerche. Ai fini dell'ammissione è, altresì necessario, che la domanda **sia corredata della ricevuta di pagamento dell'importo di 250,00 euro** (mod. F24 Elide), secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.

### Perfezionamento dell'istanza

Ai fini della sottomissione dell'istanza di inserimento nell'elenco del cinque per mille per l'anno 2024 del MUR è reso disponibile sulla piattaforma dedicata <https://www.gea.mur.gov.it/Home/CinquePerMille> il manuale utente che si invita a consultare.



# Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca

A riguardo, si sottolinea che l'accesso alla piattaforma dedicata richiede il possesso di un'utenza SPID, CIE e CNS secondo le specifiche riportate sulla medesima piattaforma; completato l'inserimento dei dati richiesti verrà reso disponibile il modulo d'iscrizione che dovrà essere debitamente compilato a sistema, scaricato, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ente di riferimento e allegato in piattaforma.

**La domanda di iscrizione all'elenco del cinque per mille sarà valutata dalla scrivente Amministrazione attraverso un'istruttoria condotta sulla base della domanda presentata e della documentazione trasmessa per l'iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.**

Enti già inseriti nell'elenco permanente MUR: disciplina

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DPCM 23 luglio 2020 **l'accredito al riparto della quota del cinque per mille regolarmente eseguito, esplica effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.**

**Entro il 31 marzo di ogni anno**, è pubblicato l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.

Il rappresentante legale di ciascun ente, nei trenta giorni successivi:

- comunica le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio;
- in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti il legale rappresentante sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente.

Le predette comunicazioni dovranno essere inviate via PEC al seguente indirizzo: [dgricerca@pec.mur.gov.it](mailto:dgricerca@pec.mur.gov.it).

È onere di ciascun beneficiario assicurare il costante e tempestivo aggiornamento dei dati comunicati. Si prega, pertanto, di assicurare la massima collaborazione garantendo, **entro il 31 maggio di ciascun anno**, la comunicazione delle variazioni intervenute tramite procedura al seguente link: [Modifica informazioni ente](#).

**Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall'ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del DPCM 23 luglio 2020.**

**L'Amministrazione effettua i controlli** circa il possesso dei requisiti da parte dei soggetti accreditati ai fini dell'ammissione al riparto delle somme del cinque per mille, disponendo, **in caso di perdita dei requisiti, l'esclusione dal riparto e la cancellazione dall'elenco permanente.**

Il Direttore generale  
Vincenzo Di Felice